

(A.C. 5310-bis – Sezione 6)**ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****CAPO VII****ALTRI INTERVENTI****ART. 28.***(Gestioni liquidatorie).*

1. Gli immobili di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, ivi compresi quelli individuati dal decreto dirigenziale del 10 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 1° luglio 2003, possono essere alienati anche nell'ambito dell'attività di gestione della liquidazione già affidata a società direttamente controllata dallo Stato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del medesimo decreto-legge.

2. All'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, lettera c), secondo periodo, le parole: « La società si avvale » sono sostituite dalle seguenti: « La società può avvalersi anche »;

b) al comma 1-bis, lettera c), dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « È, altresì, facoltà della società di procedere alla revoca dei mandati già conferiti ».

3. Con riguardo a tutte le liquidazioni di cui al comma 1-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, la società, diretta-

mente controllata dallo Stato, di cui al comma 1-bis, lettera c), del medesimo articolo 9 del citato decreto-legge n. 63 del 2002, esercita ogni potere finora attribuito all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti e può procedere alla revoca degli incarichi di Commissario liquidatore in essere.

4. L'ufficio stralcio di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 31 marzo 1979, è soppresso; le residue funzioni passano definitivamente alle regioni interessate.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L'ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI
LEGGE****CAPO VII****ALTRI INTERVENTI****ART. 28.***(Gestioni liquidatorie).*

Al comma 1, sostituire le parole da: nell'ambito dell'attività fino alla fine del comma 3, con le seguenti: da società direttamente controllata dallo Stato.

Conseguentemente: al comma 4, sopprimere le parole: , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 31 marzo 1979.

dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. L'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) del Dipartimento della Ragioneria generale dello

Stato del Ministero dell'economia e delle finanze continua a provvedere alle operazioni di liquidazione degli enti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e prosegue le procedure di liquidazione anche con i poteri previsti dall'articolo 9, comma 1-*bis*, lettera *c*), quarto, quinto e sesto periodo, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

* **28. 1.** (ex 28. 12., e 28. 14. e 28. 22.) Burlando, Pinotti, Bogi, Mazzarello, Labate, Nesi, Rognoni, Banti, Acquarone, Intini, Bottino, Tidei.

Al comma 1, sostituire le parole da: nell'ambito dell'attività fino alla fine del comma 3, con le seguenti: da società direttamente controllata dallo Stato.

Conseguentemente:

al comma 4, sopprimere le parole: , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 31 marzo 1979.

dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. L'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze continua a provvedere alle operazioni di liquidazione degli enti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e prosegue le procedure di liquidazione anche con i poteri previsti dall'articolo 9, comma 1-*bis*, lettera *c*), quarto, quinto e sesto periodo, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

* **28. 2.** (ex * 28. 15.) Mazzocchi, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole da: nell'ambito dell'attività, fino alla fine del comma 3, con le seguenti: da società direttamente controllata dallo Stato.

Conseguentemente: dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. L'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, continua a provvedere alle operazioni di liquidazione degli enti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e prosegue le procedure di liquidazione anche con i poteri previsti dall'articolo 9, comma 1-*bis*, lettera *c*), quarto, quinto e sesto periodo, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

28. 3. (ex 28. 20.) Benvenuto, Fluvi, Pistone.

Al comma 1, sostituire le parole da: nell'ambito dell'attività fino alla fine del comma, con le seguenti: da società direttamente controllata dallo Stato.

28. 6. (ex 28. 8.) Villetti, Intini, Buemi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , tenendo presente le esigenze di equilibrio delle attività e delle passività al fine di evitare aggravii eventuali alla finanza pubblica.

* **28. 4.** (ex 28. 4.) Giudice.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , tenendo presente le esigenze di equilibrio delle attività e delle passività al fine di evitare aggravii eventuali alla finanza pubblica.

* **28. 5.** (ex *28. 16.) Sgobio, Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

Sopprimere il comma 2.

28. 7. (ex 28. 9.) Villetti.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

* **28. 8.** (ex *28. 2.) Giudice.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

* **28. 9.** (ex *28. 17.) Sgobio, Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

Sopprimere il comma 3.

28. 10. (ex 28. 10.) Villetti.

Al comma 3, dopo le parole: a tutte le liquidazioni aggiungere le seguenti: , ad eccezione delle liquidazioni coatte amministrative,

* **28. 11.** (ex *28. 3.) Giudice.

Al comma 3, dopo le parole: a tutte le liquidazioni aggiungere le seguenti: , ad eccezione delle liquidazioni coatte amministrative,

* **28. 12.** (ex *28. 18.) Sgobio, Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

Al comma 3, sopprimere le parole da: e può procedere alla revoca fino alla fine del comma.

28. 13. (ex *28. 7. *28. 23.) Burlando, Pinotti, Bogi, Mazzarello, Labate, Nesi, Rognoni, Banti, Acquarone, Intini, Bottino, Tidei.

Al comma 3, dopo le parole: può procedere aggiungere le seguenti: per giusta causa.

* **28. 14.** (ex **28. 5.) Giudice.

Al comma 3, dopo le parole: può procedere aggiungere le parole: per giusta causa.

* **28. 15.** (ex **28. 13.) Alberto Giorgetti.

Al comma 3, dopo le parole: può procedere aggiungere le parole: per giusta causa.

* **28. 16.** (ex ** 28. 19.) Sgobio, Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

Al comma 4, sostituire le parole: passano definitivamente alle con le seguenti: sono svolte dalle.

28. 17. (ex *28. 1.) Giudice.

(Approvato)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Congiuntamente al Ministro dell'economia e delle finanze, la società direttamente controllata dallo Stato, di cui al comma 1-bis, lettera c), dell'articolo 9 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, riferisce annualmente alle Camere sullo stato della liquidazione degli enti pubblici, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, per i quali la liquidazione stessa non sia stata esaurita entro il 31 dicembre 2005.

28. 21. (ex 28. 21.) Costa.

(Approvato)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. L'ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze continua a provvedere alle operazioni di liquidazione degli enti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e prosegue le procedure di liquidazione anche con i poteri previsti dal quarto, quinto e sesto periodo della lettera c), del comma 1-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

28. 22. (ex 28. 11.) Villetti, Buemi, Di Gioia, Intini.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-bis. (*Fondo per l'internazionalizzazione della Sponda Sud*). — 1. Al fine di incentivare le iniziative di internazionalizzazione delle imprese del Mezzogiorno nei Paesi del bacino del Mediterraneo, è istituito presso il Ministero delle attività produttive, il « Fondo per l'internazionalizzazione della Sponda Sud ».

2. Nei limiti della normativa comunitaria rilevante, le risorse del predetto Fondo saranno destinate al finanziamento di programmi di investimento, nei settori dei servizi alle imprese, dell'industria e della grande distribuzione, di imprese localizzate nelle aree obiettivo 1 del Paese che decidano attività di promozione commerciale e investimento diretto nei paesi del mediterraneo.

3. La gestione del fondo è affidata a un comitato di esperti, individuati dal Ministro delle attività produttive, sulla cui nomina è obbligatorio il parere consultivo del Consiglio Stato Regioni per la politica industriale.

4. L'attività di valutazione dei programmi di intervento è condotta con il supporto di istituti bancari specializzati in questa attività. Nel caso di parere positivo i suddetti istituti saranno tenuti a partecipare al finanziamento delle iniziative nelle forme più opportune alla luce delle caratteristiche economico finanziarie dei programmi stessi.

5. Ogni anno, entro il mese di giugno, le Regioni interessate proporranno al comitato di esperti un programma di grandi dimensioni (superiore ai 10 milioni di euro di investimento complessivo) e cinque programmi di piccole dimensioni (inferiori ai 10 milioni di euro). Le Regioni che si uniscono nella presentazione dei programmi (con iniziative che accomunano le imprese di più regioni) potranno presentare anche due programmi aggiuntivi. I programmi verranno approvati o respinti entro il dicembre successivo.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e

delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 100.000;

2006: — 100.000;

2007: — 100.000.

28. 02. (ex 28. 02.) Roberto Barbieri, Agostini, Benvenuto, Michele Ventura, Cabras, Oliverio, Marone, Cennamo, Luongo, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Amici, Angioni, Bonito, Borrelli, Bova, Caldarola, Capitelli, Carboni, Cazzaro, Chiaromonte, Cialente, Crisci, De Brasi, Alberta De Simone, Diana, Finocchiaro, Lumia, Mancini, Mariotti, Maurandi, Minniti, Piglionica, Nicola Rossi, Rossiello, Rotundo, Sasso, Sinscalchi, Villetti, Duilio, Morgando, Monaco, Boccia, Mazzuca Poggiolini, Bielli.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-bis. (*Incentivi all'occupazione nel Mezzogiorno*). — 1. Alle imprese ed agli enti pubblici economici, che effettuano nuovi investimenti nei territori dell'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, è riconosciuto un contributo per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato nel 2005 con un incremento del numero di lavoratori rispetto al 31 dicembre 2004, nel rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 5 dicembre 2002, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* il 13 dicembre 2002. Tale contributo è equivalente all'ammontare dei contributi a carico delle imprese e degli enti dovuti, per cinque anni dalla data di assunzione, all'INPS ed all'ENPALS sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti e per il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo. Il beneficio si intende riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoratori dipendenti.

2. I contributi di cui al comma 1 sono corrisposti nel limite di spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2005, di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 e di 250 milioni di euro per l'anno 2010.

3. Se il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni subisce riduzioni nel corso del periodo agevolato il datore di lavoro decade dal contributo di cui al comma 1 per un numero corrispondente di lavoratori, secondo modalità determinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente:

all'articolo 35, comma 19, primo periodo, sostituire le parole da: programmi di dismissione *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* programmi annuali di dismissione immobiliari da realizzare tramite cartolarizzazioni, costituzioni di fondi immobiliari o cessioni dirette. Dai predetti programmi devono derivare maggiori entrate a favore del bilancio dello Stato in misura non inferiore a 4.250 milioni di euro per l'anno 2005, a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 e 250 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, ridurre in misura proporzionale tutti gli accantonamenti, fino ad un importo complessivo di 500 milioni di euro annui.

28. 01. (ex 28. 025.) Mastella, Cusumano, De Franciscis, Acquarone, Montecuollo, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-bis. (Incentivi al credito cooperativo nel Mezzogiorno). 1. Agli istituti di credito di cui al Capo V del Titolo II del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, costituiti fra il 1° gennaio 2003 ed il 31 dicembre 2005 e aventi sede legale nelle aree di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CE) 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, è attribuito un contributo nella forma di credito d'imposta nel limite massimo di spesa pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007. Il credito compete entro la misura del 30 per cento del capitale iniziale.

2. Per fruire del contributo gli istituti inoltrano, in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate un'istanza contenente gli elementi identificativi dell'istituto di credito, fra cui, in particolare, la data di costituzione dell'istituto, la data di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria nonché la data di iscrizione nel registro delle imprese.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 40.000;
2006: — 40.000;
2007: — 40.000.

28. 03. (ex 28. 04.) Nicola Rossi, Olivieri, Roberto Barbieri, Agostini, Benvenuto, Michele Ventura, Cabras, Oliverio, Marone, Cennamo, Luongo, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Amici, Angioni, Bonito, Borrelli, Bova, Caldarola, Capitelli, Carboni, Cazzaro, Chiaromonte, Cialente, Crisci, De Brasi, Alberta De Simone, Diana, Finocchiaro, Lumia, Mancini, Mariotti, Maurandi, Minniti, Piglionica, Rossiello, Rotundo, Sasso, Siniscalchi, Villetti, Duilio, Morgando, Monaco, Boccia, Mazzuca Poggiolini, Bielli.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-bis. (Fondo per la riqualificazione delle zone degradate delle aree metropolitane meridionali). 1. Lo Stato partecipa — unitamente al Fondo europeo

per gli investimenti, alle Regioni ed ai comuni interessati, ad operatori privati e, eventualmente, alle fondazioni bancarie interessate — alla costituzione di un Fondo di investimento specializzato nella presa di partecipazione nel capitale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree metropolitane delle aree dell'Obiettivo 1 e negli investimenti di riqualificazione urbana diretti a creare zone di localizzazione per piccole e medie imprese all'interno delle predette aree metropolitane.

2. La gestione del Fondo di investimenti così costituito sarà affidata ad operatori indipendenti, scelti attraverso il ricorso a procedure di evidenza pubblica, la cui retribuzione sarà in parte commisurata al ritorno economico-finanziario ottenuto attraverso gli investimenti del predetto fondo.

3. La distribuzione degli interventi operati a valere sulle risorse del predetto fondo sarà operata sulla base di parametri quali il tasso di disagio della singola area interessata, la partecipazione finanziaria dei comuni e dei privati, il grado di concertazione tra le diverse proposte relativamente alla singola area. Ai fini della costituzione di predetto fondo sono stanziati risorse pari a 110 milioni di euro per l'anno 2005 ed a 110 milioni di euro per l'anno 2006.

Conseguentemente, all'articolo 37, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2005: — 110.000;

2006: — 110.000.

28. 05. (ex 28. 011.) Caldarola, Bonito, Roberto Barbieri, Agostini, Benvenuto, Michele Ventura, Cabras, Oliverio, Marone, Cennamo, Luongo, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Amici, Angioni, Borrelli, Bova, Capitelli, Carboni, Cazzaro, Chiaromonte, Cialente, Crisci, De Brasi, Alberta De Simone, Diana, Finocchiaro, Lumia, Mancini, Mariotti, Maurandi, Minniti, Piglionica, Nicola Rossi, Rossiello, Rotundo, Sasso, Sini-

scaichi, Villetti, Duilio, Morgando, Monaco, Boccia, Mazzuca Poggiolini, Bielli.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-bis. *(Credito di imposta per gli investimenti in tecnologie e ricerca a favore delle imprese con sede nelle aree obiettivo 1 e 2).* — 1. Al fine di garantire le condizioni per uno sviluppo competitivo delle aree svantaggiate, le imprese ubicate nelle aree obiettivo 1 e 2 che nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge effettuano investimenti in ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali, nonché investimenti in tecnologie volte a innovazioni di prodotto, di processo e organizzative, fruiscono di un credito di imposta pari al 10 per cento dei costi sostenuti, al netto dell'Iva, e comunque in misura non superiore a 500.000 euro nel triennio, con le modalità e i criteri degli aiuti de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'attestazione della effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

3. La dichiarazione per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo è presentata agli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro delle attività produttive con proprio decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 28-bis, valutati in 500.000 euro nel triennio, si provvede nel seguente modo:

a) è abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

28. 09. (ex 28. 019.) Burtone, Gerardo Bianco, Enzo Bianco, Piscitello, Cardinale, Villari, Molinari, Meduri, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-bis. (Incentivi finanziari alle imprese localizzate nelle aree Obiettivo 1 e Obiettivo 2). — 1. In applicazione di quanto disposto all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, lo Stato destina annualmente risorse aggiuntive pari a 200 milioni di euro per l'anno 2005 per la concessione di incentivi finanziari alle imprese localizzate nelle aree Obiettivo 1 e Obiettivo 2 del Paese. Tali incentivi, finalizzati al superamento delle disparità regionali, sono concessi alle imprese che presentino progetti di investimento afferenti a programmi di interesse nazionale e comunitario, che evidenzino carattere sovraregionale e che siano ritenuti strumentali al perseguimento delle finalità di coesione economica e sociale. A decorrere dall'anno 2006 l'entità di tali risorse aggiuntive sarà determinata dalla legge finanziaria.

2. Con decreto del Ministero delle attività produttive, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento

e Bolzano, sono specificati i criteri di concessione e le forme delle provvidenze finanziarie, la struttura organizzativa, i termini della disciplina procedurale. Quest'ultima dovrà prevedere momenti di raccordo con le amministrazioni regionali che, in particolare, saranno competenti all'attività di promozione dello specifico strumento di ausilio presso le imprese localizzate nel loro territorio, nonché dell'attività di presentazione delle domande di finanziamento al Ministero delle attività produttive.

3. Con il medesimo decreto sono anche stabilite le modalità di raccordo organizzativo e funzionale tra livello regionale e livello statale, con particolare riguardo alle modalità di individuazione delle aree geografiche nelle quali saranno utilizzati gli incentivi regionali e alla determinazione dei settori di intervento sui quali essi saranno, eventualmente, concentrati.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2005: — 200.000.

28. 06. (ex 28. 012.) Borrelli, Roberto Barbieri, Agostini, Benvenuto, Michele Ventura, Cabras, Oliverio, Marone, Cennamo, Luongo, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Amici, Angioni, Bonito, Bova, Caldarella, Capitelli, Carboni, Cazzaro, Chiaromonte, Cialente, Crisci, De Brasi, Alberta De Simone, Diana, Finocchiaro, Lumia, Mancini, Mariotti, Maurandi, Minniti, Piglionica, Nicola Rossi, Rossiello, Rotundo, Sasso, Sinscaichi, Villetti, Duilio, Morgando, Monaco, Boccia, Mazzuca Poggiolini, Bielli.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-bis. 1. Al fine di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore di soggetti inoccupati e disoccupati, residenti nei ter-

ritori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari, che avviano attività autonome, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il « Fondo di garanzia per il sostegno all'autoimprenditorialità nel Mezzogiorno ».

2. Per le finalità del presente articolo al Fondo di cui al comma 1 è attribuita una dotazione iniziale di 150 milioni di euro a decorrere dal 2005.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, individua con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità e i criteri per l'accesso alla prestazione di garanzie sul Fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

28. 08. (ex 28. 016). Burtone, Gerardo Bianco, Piscitello, Cardinale, Sgobio, Villetti, Intini, Buemi, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-bis. — 1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire una società per azioni, denominata agenzia per lo sviluppo e l'occupazione del Mezzogiorno, di seguito denominata « Agenzia », con un capitale sociale iniziale di 200 milioni di euro, successivamente incrementabile con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sottoscritto direttamente con gli introiti del Fondo di cui al punto *m*).

2. L'Agenzia di cui al comma 1 ha come oggetto sociale:

a) la progettazione, realizzazione e gestione diretta di interventi di amplia-

mento, adeguamento e modernizzazione delle dotazioni, strutturali ed infrastrutturali, funzionali allo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno, intendendo per dotazioni tutto quello che attiene alla realizzazione di reti, nonché l'attivazione di progetti innovativi finalizzati allo sviluppo di nuove opportunità di lavoro nei servizi della persona, nella salvaguardia e cura dell'ambiente, nel recupero e riqualificazione dei centri storici e degli spazi urbani, nei beni culturali;

b) l'Agenzia esprime, inoltre, pareri obbligatori su progetti e piani di investimento in reti ed infrastrutture, localizzati nel Mezzogiorno, elaborati da società pubbliche o private, le quali sono tenute ad inviare copia dei medesimi all'Agenzia. Detti pareri sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle Commissioni parlamentari competenti;

c) al fine del perseguimento delle finalità di cui alla lettera *a)* l'Agenzia elabora un piano di interventi che, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, viene approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Piano, nel quale sono indicati strategie e criteri di carattere generale per un'azione pubblica di promozione dello sviluppo e dell'occupazione nel Mezzogiorno, contiene analitica descrizione degli interventi che si intendono attuare, la loro articolazione territoriale, i tempi previsti per la realizzazione, le utilità di lavoro da impiegare per la realizzazione dei singoli interventi. I progetti, definiti di interesse nazionale, vengono realizzati direttamente dall'Agenzia sulla base di protocolli d'intesa con le regioni interessate. Gli interventi previsti dal piano sono finalizzati a valere sulle risorse del fondo di cui al punto *e)*, preferibilmente attivando meccanismi di cofinanziamento europeo;

d) al fine del perseguimento delle finalità di cui alla lettera *c)* l'Agenzia provvede, inoltre, alla costruzione e partecipa al capitale di società miste regionali a partecipazione delle regioni e degli enti locali, aventi come obiettivo il supporto e

l'assistenza tecnica alla progettazione esecutiva di interventi promossi da soggetti pubblici locali, nonché la realizzazione degli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)* aventi rilevanza di carattere regionale o locale. Questi ultimi interventi sono finanziati all'interno del piano di cui alla lettera *c)* o con risorse finanziarie attivate dalle società medesime a valere su finanziamenti disposti da normative regionali, nazionali o comunitarie;

e) alle società miste regionali di cui alla lettera *d)* possono partecipare, con quote di minoranza, soggetti ed istituzioni, di natura sia pubblica che privata, in possesso di strutture e competenze idonee a favorire processi di sviluppo locale nei settori e negli ambiti di cui al punto *a)*;

f) sono organi dell'Agenzia:

- 1) il presidente;
- 2) il consiglio di amministrazione;
- 3) il collegio dei sindaci;

g) il presidente ha la rappresentanza dell'Agenzia, presiede e convoca il consiglio di amministrazione ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

h) il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da sei membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali quattro designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, scelti tra i presidenti delle giunte delle regioni di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 e successive modificazioni, o loro delegati uno designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e uno designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

i) il collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti all'albo dei revisori contabili

l) i componenti degli organi previsti dalla presente legge durano in carica quattro anni;

m) è istituito il Fondo per lo sviluppo e l'occupazione del Mezzogiorno con gestione autonoma affidata ai Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla sua regolamentazione, sulla base dei principi e delle normative contabili vigenti regolanti fondi analoghi. Le risorse di detto Fondo sono finalizzate al finanziamento del piano di interventi di cui al presente articolo;

n) al Fondo di cui alla lettera *m)* confluiscono le seguenti risorse:

1) i proventi derivanti da cespiti patrimoniali dello Stato che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica individua per ciascun esercizio finanziario;

2) gli stanziamenti statali destinati al fondo da disposizioni di legge e da delibere del CIPE;

3) le plusvalenze che a partire dal 1° gennaio 2005 sono state realizzate rispetto ai valori peritali o iscritti nel bilancio attraverso cessioni o collocamento sul mercato di partecipazioni dirette o indirette dello Stato, determinate con provvedimento del Consiglio dei ministri. Le predette plusvalenze, per la parte non espressamente richiesta dal riequilibrio patrimoniale dell'ultima società controllante, sono comunque accantonate per i fini di cui al presente articolo e seguenti per essere destinate al finanziamento dei programmi di cui alla lettera *c)*;

o) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'economia e delle finanze contestualmente alla costituzione dell'Agenzia, definisce un piano di riordino e razionalizzazione degli strumenti e delle strutture pubbliche operanti nel campo della promozione dello sviluppo e dell'oc-

cupazione, con particolare riguardo delle aree depresse, che viene inviato, per acquisirne il parere, alle competenti Commissioni parlamentari;

p) per l'attuazione degli interventi di cui alla lettera *a)*, l'Agenzia e le società di cui alla lettera *d)* provvedono ad assumere direttamente, a tempo indeterminato, secondo le norme contrattuali in vigore, il personale necessario alla realizzazione di singoli interventi tra i lavoratori socialmente utili.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

3. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

4. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

5. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

6. All'articolo 12, comma 1, lettera *e)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

7. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

8. All'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2002 n. 289 e successive modificazioni la lettera *b)* è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

9. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

28. 010. (ex 28. 026.) Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni, Vendola.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-bis. (*Qualificazione dei contratti di programma*). — 1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo delle aree sottoutilizzate, la dotazione finanziaria individuata dal CIPE per il finanzia-

mento dei contratti di programma di cui alla legge 23 dicembre 1996 n. 662, articolo 2, comma 203, lettera e), è destinata alle iniziative imprenditoriali di rilevanza strategica per l'industria europea. A tale fine i finanziamenti del Fondo unico per gli incentivi alle imprese sono incrementati per l'anno 2005 di una somma pari a 100 milioni di euro.

2. Con delibera CIPE, sentito il Consiglio Stato Regioni per la politica industriale e sentite le Regioni interessate, verranno definite le modalità di presentazione delle proposte progettuali, che dovranno:

a) avere il carattere di iniziative nuove, con costituzione di un nuovo organismo societario, ma proposte da soggetti imprenditoriali e/o enti di ricerca di primo piano nei rispettivi settori;

b) essere promosse da almeno tre soggetti operanti in settori diversi;

c) prevedere un programma di ricerca applicata tale da assorbire almeno il 20 per cento degli investimenti del programma;

d) privilegiare le tecnologie di impatto diffusivo (quali biotecnologie, nanotecnologie, materiali avanzati);

e) avere già acquisito il sostegno del mercato finanziario o bancario, sotto forma di un impegno a partecipare all'iniziativa con capitale proprio o di credito, anche subordinato all'ottenimento del finanziamento pubblico;

f) avere effetti occupazionali immediati in almeno tre delle regioni caratterizzate dalla presenza di aree sottoutilizzate;

g) essere state valutate da un pool di *advisor*, ognuno dei quali certifichi, distintamente, il progetto sotto tre profili (validità tecnologica intrinseca e impatto tecnologico diffusivo, congruità economico finanziaria dell'iniziativa imprenditoriale, impatto di carattere micro e macroeconomico sulle regioni interessate) e che si impegnino ad accompagnarne la presen-

tazione presso il CIPE in sede di istruttoria delle domande di finanziamento.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2005: - 100.000.

28. 04. (ex 28. 05.) Roberto Barbieri, Fassino, Agostini, Benvenuto, Michele Ventura, Cabras, Oliverio, Marone, Cennamo, Luongo, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Amici, Angioni, Bonito, Borrelli, Bova, Caldarola, Capitelli, Carboni, Cazzaro, Chiaromonte, Cialente, Crisci, De Brasi, Alberta De Simone, Diana, Finocchiaro, Lumia, Mancini, Mariotti, Maurandi, Minniti, Piglionica, Nicola Rossi, Rossiello, Rotundo, Sasso, Siniscaichi, Villetti, Duilio, Morgando, Monaco, Boccia, Mazzuca Poggiolini, Bielli.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-bis. - 1. Nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, una quota pari al 10 per cento della dotazione della legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 27, comma 11, di cui all'allegato 1, per il finanziamento dei prestiti d'onore, è riservata alla concessione di prestiti d'onore per un importo pro capite non superiore a 25.000, euro, a favore di iniziative ed attività realizzate da donne nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, definisce criteri e modalità per la concessione dei prestiti d'onore di cui al comma 1.

28. 015. (ex 28. 018. e ex 28. 01.) Magnolfi, Michele Ventura.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-bis. — 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a cedere quote, complessivamente di minoranza, del capitale della Sviluppo Italia spa., anche mediante aumento di capitale sociale, alle fondazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e alle istituzioni bancarie e finanziarie, anche estere.

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, il comma 6 è sostituito dal seguente: « 6. I diritti dell'azionista in riferimento alla società Sviluppo Italia sono esercitati, in base alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'economia e delle finanze ».

28. 016. (ex 28. 03). Peretti, Liotta, Romano.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-bis. (Completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno). — 1. Per il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, è autorizzata la spesa di euro 70.000.000 per ognuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005. — 70.000;

2006: — 70.000;

2007: — 70.000.

28. 07. (ex 28. 014.) Iannuzzi, Annunziata, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-bis.

1. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 le misure di incentivo all'autoimpiego, di cui al titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono rfinanziate nella misura di 500 milioni di euro in ragione d'anno.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

28. 014. (ex 28. 017.) Burtone, Gerardo Bianco, Enzo Bianco, Piscitello, Cardinale, Sgobio, Pistone, Zanella, Villetti, Intini, Squeglia, Lettieri.

(A.C. 5310-bis – Sezione 7)**ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 29.***(Disposizioni varie).**(I commi dall'1 al 3 sono stati stralciati).*

4. Le risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono complessivamente destinate alle attività previste ai commi 61, 68, 76 e 77 del citato articolo 4 della legge n. 350 del 2003, nonché alle attività di cui al comma 7. Il relativo riparto è stabilito con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4-bis. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, le parole: « dall'AIMA » sono sostituite dalle seguenti: « dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e dagli altri organismi pagatori istituiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 » e le parole: « mercato agricolo » sono sostituite dalle seguenti: « settore agricolo ».

5. Le risorse del fondo possono essere utilizzate anche per la formazione, in materia di internazionalizzazione, di studenti italiani e stranieri. A tale fine il Ministero delle attività produttive può promuovere protocolli di intesa con le università e le associazioni imprenditoriali di categoria e può avvalersi della collaborazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

6. Per l'anno 2005 è confermato il Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad inviare al

Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.

7. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attività di cui all'articolo 17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, l'Istituto per la promozione industriale (IPI) adotta, d'intesa con il Ministero delle attività produttive, appositi programmi pluriennali. I relativi finanziamenti, ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono determinati, a decorrere dall'anno 2005, in 25 milioni di euro annui, intendendosi corrispondentemente ridotte le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per 16,5 milioni di euro ed all'articolo 60, comma 3, della legge n. 289 del 2002 per 8,5 milioni di euro.

7-bis. Il fondo di cui all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, deve intendersi destinato al settore della nautica da diporto, nella misura e con le modalità disciplinate dal combinato disposto della lettera c) del comma 14 dell'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del comma 13 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

7-ter. Al fine di incentivare lo sviluppo economico nelle aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelle meridionali, il Consiglio nazionale delle ricerche costituisce un Osservatorio sul mercato creditizio regionale procedendo, d'intesa con le corrispondenti strutture di ricerca delle amministrazioni regionali, alla elaborazione di studi di fattibilità per favorire la creazione di banche a carattere regionale. A tale fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dal 2005.

(Il comma 8 è stato stralciato).

9. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio

2005, è stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione di cui all'articolo 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari a 24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Una quota delle predette maggiori entrate, pari ad euro 20 milioni per l'anno 2005, e ad euro 12 milioni a decorrere dall'anno 2006, è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 29.

(Disposizioni varie).

Al comma 4, premettere il seguente:

04. Il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14, legge 17 febbraio 1982, n. 46 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2005 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2014.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 50.000;
2006: — 100.000;
2007: — 100.000.

29. 1. (ex 29. 186.) Morgando, Duilio, Realacci, Rocchi, Lettieri, Milana, Giachetti, Squeglia.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere la parola: , 68.

29. 2. (ex 29. 116.) Daniele Galli.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: Il relativo riparto aggiungere le seguenti: , fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, comma 70, della legge 24 dicembre 2003 n. 350,

* **29. 3.** (ex * 29. 30 e * 29. 122.) Patria, Savo, Zorzato, Milanato.

Al comma 4, secondo periodo dopo le parole: Il relativo riparto aggiungere le seguenti: , fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, comma 70, della legge 24 dicembre 2003 n. 350,

* **29. 4.** (ex * 29. 57.) Mazzocchi, Saglia, Raisi, Alberto Giorgetti.

Al comma 4, secondo periodo dopo le parole: Il relativo riparto aggiungere le seguenti: , fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, comma 70, della legge 24 dicembre 2003 n. 350,

* **29. 5.** (ex * 29. 110.) Morgando, Realacci, Milana, Squeglia, Lettieri.

Al comma 4, secondo periodo dopo le parole: Il relativo riparto aggiungere le seguenti: , fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, comma 70, della legge 24 dicembre 2003 n. 350,

* **29. 6.** (ex * 29.114 e * 29. 121.) Lulli, Nieddu, Cialente, Cazzaro, Boiardi, Fluvi, Tolotti, Paola Mariani, Gambini, Nigra, Quartiani, Ruggia, Grotto, Nannicini, Crisci, Benvenuto, Pistone.

Al comma 4, secondo periodo dopo le parole: Il relativo riparto aggiungere le seguenti: , fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, comma 70, della legge 24 dicembre 2003 n. 350,

* **29. 7.** (ex * 29. 124.) Peretti, Liotta, Romano.

Sopprimere il comma 5.

29. 8. (ex 29. 117.) Daniele Galli.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: Le risorse fino a: A tale fine con le seguenti: Per l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 4.

* **29. 9.** (ex * 29. 3.) Mazzocchi, Alberto Giorgetti.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: Le risorse fino a: A tale fine con le seguenti: Per l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 4.

* **29. 10.** (ex * 29. 29. e * 29. 123.) Patria, Savo, Zorzato, Milanato.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: Le risorse fino a: A tale fine con le seguenti: Per l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 4.

* **29. 11.** (ex * 29. 103.) Morgando, Duilio, Bianchi, Milana, Rocchi, Squeglia, Lettieri.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: Le risorse fino a: A tale fine con le seguenti: Per l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 4.

* **29. 12.** (ex * 29. 115. e 29.120) Benvenuto, Pistone, Fluvi, Cennamo, Lulli, Nieddu, Cialente, Cazzaro, Boiardi, Tollotti, Paola Mariani, Gambini, Nigra, Quartiani, Ruggia, Grotto, Nannicini, Crisci.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: Le risorse fino a: A tale fine con le seguenti: Per l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 4.

* **29. 13.** (*ex 29. 199.) Peretti, Liotta, Romano.

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: studenti aggiungere le seguenti: e docenti.

29. 14. (ex 29. 100.) Ruggeri, Squeglia, Lettieri.

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le spese sostenute per la tutela giudiziaria del marchio di cui ai commi 76, 77, 78 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assistenza legale alle imprese nel contrasto alla contraffazione e alla concorrenza sleale, sono a carico del fondo fino ad una percentuale massima del 15 per cento. Con decreto del Ministero delle Attività Produttive sono definiti i requisiti soggettivi, modalità e condizioni per potere usufruire di detta agevolazione. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali *apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 5.000;
2006: — 5.000;
2007: — 5.000.

29. 15. (ex 29. 83.) Giudice, Blasi, Verro, Savo.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il finanziamento del fondo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2005.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali *apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 5.000.

29. 16. (ex 29. 84.) Giudice, Blasi, Verro, Savo.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Per l'esercizio 2005 il fondo di cui all'articolo 3, comma 1 della legge 21 marzo 2001, n. 84, è incrementato della somma di 50 milioni di euro.

5-ter. La quota del fondo di cui al comma 5-*bis* finalizzata a seguito della

ripartizione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b*) della medesima legge, alla realizzazione delle attività di promozione e di sviluppo delle imprese, è altresì destinata alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione degli studi di prefattibilità e di assistenza tecnica relativi alla realizzazione dei corridoi multimodali transeuropei n. 5, n. 8 e n. 10 e connesse bretelle di collegamento, ed è affidata alla gestione del Ministero delle attività produttive. Le relative somme sono iscritte nello stato di previsione dello stesso ministero. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio finanziario successivo.

5-quater. Alle finalità di cui al comma *5-ter* possono concorrere altresì le disponibilità finanziarie di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 212, sulla base delle quote affidate in gestione al Ministero delle Attività produttive ed individuate secondo la ripartizione effettuata dal CIPE ai sensi dell'articolo 4 della menzionata legge 16 febbraio 1992, n. 212 del.

5-quinquies. Eventuali iniziative di collaborazione con i paesi ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 1 della presente legge possono essere realizzate anche attraverso cofinanziamenti, finanziamenti paralleli e contributi relativi ad interventi della Unione Europea, della Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo e di altri organismi e istituzioni finanziarie internazionali di cui l'Italia sia parte e che realizzino le finalità della presente legge.

Conseguentemente all'articolo 37, tabella C. rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze *voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle Entrate — capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle Entrate — cap. 7775), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 50.000;

2006: — 50.000;

2007: — 50.000.

29. 17. (ex 29. 36.) Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: « 20 milioni di euro per il 2004, 30 milioni di euro per il 2005 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2006 » sono sostituite dalle seguenti: « 100 milioni di euro per il 2005, 150 milioni di euro per il 2006, 200 milioni di euro per il 2007 ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

29. 18. (ex 29. 119.) Lulli, Cazzaro, Cialente, Nieddu, Boiardi, Gambini, Nigra, Quartiani, Ruggia, Grotto.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per l'anno 2005, le risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono elevate di euro 5 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 5.000;

29. 19. (ex 29. 217.) Peretti, Liotta, Romano.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le spese sostenute per la tutela giudiziaria del marchio di cui ai commi 76, 77, 78 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, per l'assistenza legale alle imprese nel contrasto alla con-